



IAIC



DGBIC



CREDA

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

FONDATA E DIRETTA DA

Alberto M. Gambino

COMITATO DI DIREZIONE

Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino,
Giorgio Resta, Salvatore Sica

20 marzo 2023

Nuove forme di tutela dei minori *online* nel paese dei balocchi digitali.
Il ruolo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Francesco Di Giorgi

COMITATO SCIENTIFICO

Guido Alpa, Fernando Bocchini, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi,
Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia, Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini,
Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario, Roberto Mastroianni,
Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso, Luca Nivarra,
Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,
Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini

E

Margarita Castilla Barea, Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan,
David Lametti, Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho,
Maria Páz Garcia Rubio, Patrick Van Eecke, Hong Xue



Nuova
Editrice
Universitaria

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.

Comitato dei Valutazione Scientifica

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), LUCIANA D'ACUNTO (Un. Federico II), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), GILBERTO NAVA (Un. Europea di Roma), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

Norme di autodisciplina

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.
 2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.
 3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.
 4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.
- La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Comitato di Redazione – www.dimt.it – dimt@unier.it

ANTONINA ASTONE, MARCO BASSINI, CHANTAL BOMPRESZI, VALENTINA DI GREGORIO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FERNANDA FAINI, MASSIMO FARINA, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MARIA PIA PIGNALOSA, MATILDE RATTI, ANDREA STAZI (Coordinatore)

Sede della Redazione

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.8083855, fax 06.8070483, www.iaic.it, info@iaic.it

NUOVE FORME DI TUTELA DEI MINORI *ONLINE*
NEL PAESE DEI BALOCCHI DIGITALI.
IL RUOLO DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM)

Francesco Di Giorgi¹

*Funzionario Direzione Servizi Digitali AGCOM,
Ph.D. in Economia, Università di Catania, Avvocato*

SOMMARIO: 1. L’evoluzione della tutela del minore: dall’era delle risorse scarse a quella dell’abbondanza – 2 L’avvento dei servizi di media *on demand* e delle *video sharing platform* – 3. La disintermediazione dei contenuti video ad opera degli ISP – 4. Le nuove previsioni del TUSMA – 5. Il ruolo di AGCOM dalla regolazione alla co-regolazione – 6 Le nuove misure di protezione dai rischi del cyberspazio – 7. Il nuovo approccio di AGCOM nella tutela dei minori – 8 Il potere di rimozione dei video diffusi su una *video sharing platform* – 9. Valutazioni conclusive

*“Siamo tutti chiamati a impegnarci per proteggere
i minori nel mondo digitale”*

Papa Francesco (dal suo account *Twitter*)

1. L’evoluzione della tutela del minore: dall’era delle risorse scarse a quella dell’abbondanza

Il tema della tutela dei minori nel settore dei media ha, da sempre, rappresentato l’aspetto più importante e centrale nell’ambito degli strumenti posti a garanzia degli utenti, rivestendo una complessità crescente a partire del

¹ Il presente contributo è da considerarsi frutto della riflessione dell’Autore le cui opinioni sono espresse a titolo personale e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza.

moltiplicarsi delle piattaforme trasmissive specie digitali². Viviamo in mondo in cui troppo spesso è molo frequente che un minore possa “trovarsi tra le mani” un qualsiasi *device* digitale. Non solo ma molte volte è il minore che padroneggia meglio di un adulto uno *smartphone* o un *tablet*. Ma questo non corrisponde però ad una pari forma di educazione digitale, ossia in una piana comprensione dei rischi della rete che possono danneggiare anche gravemente il suo sviluppo fisico, mentale o morale. Come ha osservato, di recente, il Consiglio di Stato in una importante sentenza “*(l)a tutela dei minori, come emerge con evidenza dal conteso dell’ordinamento vigente, ha assunto infatti nel tempo sempre maggiore rilievo e valenza, con una crescente attenzione e sensibilizzazione da parte e nei confronti della pubblica opinione in tutte le sedi, politiche, istituzionali, culturali, sociali ed anche da parte degli organi di informazione, specie con l’affermazione e la generale e crescente diffusione dei mezzi di comunicazione elettronica e digitale di massa e quindi della c.d. “rete”, fino a essere formalmente sancita e ribadita sul piano normativo*”³. Per comprendere, quindi, i nuovi rischi della rete e i nuovi strumenti di tutela nei confronti dei minori è utile partire dall’analisi dell’evoluzione del processo di regolazione sotteso nell’era analogica delle risorse scarse sino ad arrivare a quella odierna dell’abbondanza. La diffusione della *tv commerciale*, simbolo degli anni ’80, ha reso necessaria l’introduzione di una disciplina comune di regole tra i diversi paesi dell’Unione. La crescente penetrazione dello strumento televisivo presso le famiglie ha infatti generato l’aumento dei canali (prima di natura editoriale generalista e poi tematica) non solo all’interno del servizio offerto dalla **Concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo** ma soprattutto grazie alla concorrenza naturale determinata dall’affermarsi delle **emittenti radiotelevisive private**, specie *in ambito locale*. In questo scenario, sebbene con diversi anni di ritardo, viene adottata, da parte delle istituzioni europee, la Direttiva 89/552/CE, meglio nota con il nome di

² Per un approfondimento sul concetto di piattaforma trasmissiva e sulle diverse tipologie si rinvia allo studio condotto dall’Autorità con la delibera n. 438/13/CONS, recante “*Procedimento di analisi sulle condizioni e modalità di utilizzo della capacità trasmissiva per la diffusione di contenuti audiovisivi, sulle principali piattaforme trasmissive*”.

³ Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 8274 del 23 dicembre 2020, disponibile su www.giustiziaamministrativa.it.

“**Direttiva Tv senza frontiere**”, recepita nel nostro ordinamento ad opera della c.d. Legge Mammi⁴. Occorre al riguardo soffermarsi sull’articolo 22 della predetta Direttiva che introduce, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico europeo due precetti essenziali introdotti a tutela dei minori considerati utenti deboli⁵. Il primo riguarda il nuovo obbligo introdotto in capo agli Stati membri di adottare “*le misure atte a garantire che le loro trasmissioni non contengano programmi in grado di **nuocere gravemente** allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita*” (enfasi aggiunta). Il secondo riguarda gli “*altri programmi che, pur non rientrando nella categoria precedente, **possono nuocere** allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni trovantisi nell’area di diffusione normalmente seguano tali programmi*” (enfasi aggiunta).

Tali importanti principi, che ritroveremo nel proseguo dell’articolo con riferimento alle nuove previsioni contenute nel d. lgs. n. 177/21, ossia nel nuovo Testo unico dei servizi di media audiovisivi, c.d. **TUSMA**, hanno sancito nel nostro ordinamento due distinti divieti di programmazione: il primo ha introdotto un divieto assoluto mentre il secondo un divieto relativo. Proprio su tale distinzione si sono soffermati di recente i giudici di Palazzo Spada che, nella sentenza n. 8274 del 2020, hanno affermato che “*in linea generale, la norma in esame vieta la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita*”

⁴ Ossia la legge 6 agosto 1990, n. 223 che ha rappresentato la seconda legge organica di sistema radiotelevisiva dopo la riforma della RAI del 1975.

⁵ Cfr. in dottrina G. DE MINICO, *Il favor minoris: un orizzonte lontano*, e F. Donati, *La tutela dei minori nella direttiva (UE) 2018/1808*, entrambi in *La riforma del mercato audiovisivo europeo*, a cura di G.B. Abbamonte-E. Apa-O. Pollicino, rispettivamente p. 99 ss. e p. 125 ss.; L. MUSSELLI, *Televisione e minori: tutela pubblicistica*, Milano, Giuffrè, 2009; A. VALASTRO, *Il sistema delle garanzie a tutela dei minori*, in *Mezzi di comunicazione e riservatezza: ordinamento comunitario e ordinamento interno*, a cura di A. Pace-R. ZACCARIA-G. DE MINICO, Napoli, Jovene, 2008, p. 17 ss.; A. Oddi, *Tv e minori*, ivi, p. 419 ss.; R. ESPOSITO-C. PISTOLESI, *Qualche riflessione sui rapporti tra ordinamenti giuridici pubblici e privati* (a proposito del c.d. Codice di autoregolamentazione tv e minori prima e dopo la legge Gasparri), in *Responsabilità, comunicazione, impresa*, 2005, p. 47 ss.

o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità - divieto la cui violazione integra un illecito amministrativo, sanzionato dall'art. 31 comma 3, della stessa legge. Tale divieto è stato interpretato dalla giurisprudenza tradizionale (cfr. ad es. Cassazione civile, sez. I, 6 aprile 2004, n. 6760) nel senso che, mentre le due ultime ipotesi indicano programmi per i quali il divieto di trasmissione è assoluto, nell'ipotesi di altri programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, il divieto di trasmissione è soltanto relativo, giacché esso deve intendersi, pur nel silenzio della disposizione di legge, suscettibile di deroga allorché la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico consentano di escludere che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi”.

Tutte le previsioni appena analizzate sono rimaste inalterate sino ai giorni nostri con specifico riferimento ai servizi di media audiovisivi lineari e più di recente estesi anche alle piattaforme digitali.

Dunque, lo sviluppo tecnologico ha permesso una forte crescita di contenuti soprattutto attraverso la tv commerciale che in anni più recenti, si è sviluppata anche su altre piattaforme trasmissive. Nell’arco di pochi anni, infatti, l’offerta trasmissiva sul digitale terrestre è passata dai circa 10 canali nazionale agli oltre 100. A ciò occorre aggiungere che l’aumento di capacità trasmissiva ha consentito, altresì, di offrire contenuti c.d. *premium*, visibili attraverso una chiave criptata e un decoder dedicato (si pensi, ad esempio, all’offerta a pagamento di Sky sul satellite e in anni più recenti ai canali *pay* di “Mediaset Premium” sul digitale terrestre).

2. L’avvento dei servizi di media *on demand* e delle *video sharing platform*

Una successiva importante fase di cambiamento di fruizione dei media specie da parte dei minori è avvenuta grazie all’avvento dei **servizi di media non lineari**, c.d. *video on demand* o VOD che ha “rivoluzionato” il modo in cui vedere la televisione. Grazie allo sviluppo tecnologico la visione non è più vincolata ad una scelta preordinata dell’editore che sceglie per noi il contenuto

video all'interno di un palinsesto ma direttamente dal telespettatore all'interno di un'importante quantità di contenuti video.

La differenza di visione da parte del minore è appunto radicalmente cambiata in funzione, *in primis*, dell'aumento dei contenuti stessi ma soprattutto dalla disintermediazione rispetto al palinsesto televisivo tradizionale.

Se in precedenti un minore aveva le c.d. *fasce protette* ossia una porzione ben individuata e specifica all'interno della programmazione televisiva (tipicamente collocata tra le 7 e le 8 del mattino e tra le 16 e le 18 del pomeriggio con la decomposizione dei palinsesti ogni momento diventa improvvisamente buono per la visione di una serie molto ampia di contenuti dedicati ai minori⁶.

Tuttavia, il vero cambiamento è da ascrivere all'affermarsi delle **piattaforme di condivisione di video** c.d. *video sharing platform* in cui si assiste ad un importante aumento dei contenuti video.

La ragione di detta rivoluzione, specie per i minori, risiede nel cambio, potremmo dire, della *velocità* dell'alimentazione e dell'arricchimento dell'offerta di contenuti, non più contenuti all'interno di un palinsesto o di un catalogo ma generati costantemente e sin anche direttamente dall'utente stesso.

Tutto ciò compreso, è però importante sgombrare il campo dalla paura di *internet* nei confronti dei minori; al riguardo, utilizzando le parole del Prof. M. Morcellini⁷, nel suo volume *La tv fa bene ai bambini*, «il primo “tagliando” indispensabile è quello di rinunciare ai toni catastrofici che rappresentano il più resistente pregiudizio nei confronti del ruolo e della potenzialità della tv (internet); il secondo passaggio di una analisi innovativa consiste nel prendere atto che non è cambiata solo la TV – con un alleggerimento tendenziale della sua centralità nella vita di tutti -, a sono soprattutto cambiati i bambini e i ragazzi e cioè quel mondo che ha offerti finora il più consolidato luogo comune per tutte le chiacchiere sulla nefasta influenza del mezzo televisivo»

⁶ Per un approfondimento sul tema della regolazione dei servizi di media si veda ZACCARIA, VALASTRO, ALBANESI, “I servizi di media audiovisivi e radiofonici: disciplina dell'attività”, in *Diritto dell'Informazione e della comunicazione*, CEDAM Padova, 2021, X ed., pag. 250. Sul tema si veda anche PAPA, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2018, Passim.

⁷ Cfr. M. MORCELLINI in “*La tv fa bene ai bambini*”, Booklet Milano in Collana Universale Meltemi, 2005, pag. 7 e ss.

Occorre quindi partire dall'evidenza empirica dettata dal fatto che l'amplessima offerta di contenuti audiovisivi ha cambiato il concetto proprio di visione stessa che non è più legata al concetto "inizio e fine" ma in molti casi degenera in un *costante scroll dei contenuti* con tempi di visione molto ridotti in prossimità del diminuire dell'attenzione.

In questo scenario completamente diverso ha, quindi, trovato amplissimo spazio la fruizione di qualsiasi tipologia di contenuti specie quelli che venivano completamente vietati in ambito lineare nel contesto analogico⁸.

Si noti, però, che il processo di *convergenza tecnologica* non è stato immediatamente riconosciuto dal legislatore europeo e nazionale, i cui precedenti interventi erano sempre legati alla tipologia di piattaforma trasmissiva piuttosto che alla natura del contenuto. Così, mentre gli utenti fruiscono su uno stesso terminale di TV, piattaforme video e stampa, la legislazione di riferimento appare quanto più frammentata ed esposta al rischio di lasciare dei vuoti di tutela.

In particolare, mentre i media tradizionali sono sempre stati soggetti a pregnanti obblighi di legge, anche nel momento della loro conversione al digitale, i nuovi operatori economici sorti sul web hanno, di contro, beneficiato di forme di esenzione di responsabilità, c.d. *Safe Harbour*, che ne hanno consentito lo sviluppo nelle more della definizione del loro esatto modello di *business*. Si fa riferimento, specificatamente, alla disciplina dettata dalla Direttiva 2000/31/CE che, dagli articoli dal 12 al 15, prevede specifiche esenzioni di responsabilità per gli intermediari online affermando un favor per gli intermediari che derivava dalla volontà di incentivare lo sviluppo del commercio elettronico e delle nuove tecnologie in Europa⁹.

⁸ G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, Bologna 2006, pag. 56 e ss; M. BETZU, *Regolare Internet. Le libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2012 pag. 138 e ss..

⁹ Cfr. NIVARRA, *Responsabilità del provider*, in *Digesto civile*, Torino, 2003, 1196. Parte della dottrina ha criticato questa scelta del legislatore rilevando come, in tal guisa, si sia scelto di sacrificare, almeno tendenzialmente, una diversa e opposta esigenza, che avrebbe potuto giustificare una più ampia responsabilità del provider, ossia quella di garantire, comunque, un risarcimento ai danneggiati attraverso Internet, in considerazione della frequente eventualità che non riesca ad identificare l'autore materiale dell'illecito o che costui, pur identificabile, si trovi in uno Stato estero la cui normativa non permetta di perseguirlo, oppure semplicemente non sia solvibile. Sul punto si veda inoltre ZENO

Questa direttiva, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 70/2003, reca un *principio di esenzione di responsabilità* a fronte di specifici obblighi di cooperazione per quei soggetti che, a vario titolo, prestano servizi sul web, senza modificare le informazioni trasmesse dagli utenti. Tale esenzione rappresenta una delle precondizioni che, al pari di quanto accaduto con notevole ritardo negli Stati Uniti d'America, ha permesso a molte piattaforme di affermarsi nel loro ruolo.

Come si avrà modo di analizzare nei paragrafi successivi, il cambiamento non riguarda però solo il minore utente debole da tutelare ma esige, ancora più che in passato, una maggiore responsabilizzazione da parte dei genitori. Tuttavia, una buona parte del problema riede proprio nel divario digitale sempre più marcato tra genitori e figli nell'uso della tecnologia e degli strumenti di prevenzione messi a disposizione da parte dei fornitori di servizi di condivisione di video. Una possibile soluzione l'ha immaginata il Prof. Alberto Gambino *“prendendo atto che i social e in generale la rete possono aprire baratri e abissi esistenziali, occorre creare una carta d'identità elettronica personale [...] E come fare, concretamente? La carta elettronica dei minorenni non può essere personale, ma bi-personale. Minore e genitore insieme, in altri termini. Quando il figlio usa quella carta ecco che un beep trilla nel telefono cellulare di mamma e papà. E questi si affiancano e svolgono così pienamente i loro diritti-doveri genitoriali previsti dall'articolo 30 della nostra amata carta costituzionale”*¹⁰.

ZENCOVICH, *I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni su Internet (riflessioni preliminari)*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 1999, 1052; RICCIO, in SICA, STANZIONE (a cura di), *Professioni e responsabilità civile*, Bologna, 2006, 74; DI CIOMMO, *La responsabilità civile in Internet: prove di governo dell'anarchia tecnocratica*, in *Responsabilità civile*, 2006, 562; CASSANO, SCORZA, VACIAGO (a cura di), *Diritto dell'internet. Manuale operativo. Casi, legislazione, giurisprudenza*, Padova, 2012, passim. Da segnalare di recente come detta impostazione sia stata sostanzialmente superata; cfr. sul ruolo attivo degli intermediari di Internet Cass. 19 marzo 2019, nn. 7708-7709, in *Vita not.*, 2019, 557 ss. D'ARRIGO R. in *Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli Internet Social Providers*, Giuffrè editore, 2012, Milano, p. 10.

¹⁰ Cfr. *“Come arginare il delirio di onnipotenza di TikTok. La soluzione del prof. Gambino”* in *Formiche.net* del 12 febbraio 2021.

Dunque, se nell'era analogica la tutela giuridica dei minori nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa era, per così dire, recintata all'interno dei *walled garden* delineati dai fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, su diverse piattaforme trasmissive, nell'ambito digitale l'azione di tutela non ha confini delineati ma, anzi, è in continua espansione. A tal riguardo è interessante notare quanto rilevato dall'AGCOM nella sua relazione annuale 2021¹¹ ed in particolare che *“nell’ambito della comunicazione tradizionale, si segnala una riduzione significativa dei procedimenti avviati nei confronti di servizi di media audiovisivi per contenuti lesivi dello sviluppo psichico e morale dei minori. Ciò è ascrivibile verosimilmente all’opera di sensibilizzazione che da anni l’Autorità svolge in materia, che ha condotto ad un sostanziale rispetto da parte dei broadcaster della normativa di settore”* (enfasi aggiunta).

Ma è proprio in questo nuovo scenario che crescono i rischi gravi e gravissimi nei confronti degli utenti minori, specie nell'utilizzo dei *social network*. Si pensi, ad esempio, al 2017 quando si affermò su **TikTok Blue Whale**¹², ossia la sfida con effetto manipolativo dai contenuti quasi istigativi al suicidio oppure ad inizio 2021 con la *Blackout Challenge*, che consiste sempre in una sfida a legarsi al collo una corda, una sciarpa o una cintura (da soli o con l'aiuto di qualcuno) per provare la propria resistenza e che ha portato alla morte di una bimba palermitana di soli dieci anni¹³, sino ad arrivare alle più

¹¹ Cfr. pag. 8 e ss della Relazione annuale 2021 sull'attività e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disponibile su <https://www.AG-COM.it/documents/10179/23560628/Documento+generico+26-07-2021/32d25996-0a6b-4e0b-a303-0c1e9152e4cc?version=1.1>

¹² Locuzione inglese (lett. Balena azzurra, in riferimento ai comportamenti apparentemente immotivati di spiaggiamento e morte di questi cetacei) con la quale si designa un gioco, presumibilmente nato in Russia intorno al 2016, di adescamento online articolato in una serie di cinquanta prove attraverso le quali un tutor indurrebbe un teenager – che accetta di partecipare volontariamente postando un messaggio – a compiere atti di autolesionismo e a intraprendere azioni pericolose per la sua incolumità, che vengono documentate mediante smartphone e condivise in rete sui social, fino all'atto finale del suicidio.

¹³ Al riguardo, è importante rilevare che a seguito di tale tragedia, il Garante della Privacy è intervenuto, disponendo a disposto nei confronti della piattaforma social in cui è avvenuta la violazione (TikTok) il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica. La vicenda ha portato poi il social a bloccare l'accesso agli utenti minori di 13 anni, introducendo sistemi di intelligenza

recenti *Fire Challenge*¹⁴, *Choking Game*¹⁵ e alla più nota *Cicatrice francese*¹⁶ che hanno portato il Garante per la concorrenza ed il mercato ad aprire un'istruttoria nei confronti della piattaforma TikTok per mancanza di “*sistemi per vigilare sui contenuti pubblicati da terzi*” e non applicazione delle Linee Guida “*che contemplan la rimozione di contenuti pericolosi che istigano a suicidio, autolesionismo e alimentazione scorretta*” e il Parlamento italiano ad avviare una Risoluzione riguardante iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (*Challenge*) nelle reti sociali telematiche, tutt'ora in corso. Come ha osservato il Presidente del Garante *Privacy* Pasquale Stanzone, durante la sua audizione nella predetta Risoluzione lo scorso 26 aprile 2023 “*il tema delle sfide sui social va inquadrato all'interno della più ampia questione dell'uso inadeguato della rete ed in particolare dei social network da parte dei minori. Esso va regolamentato e gestito con attenzione per consentire ai ragazzi di fruire delle molte opportunità di conoscenza, di informazioni, di relazioni sociali offerta dalla rete in condizioni, tuttavia, di sicurezza; va evitata in particolare l'esposizione dei ragazzi a contenuti e contesti inadeguati per il grado di sviluppo anche in termini di autodeterminazione della loro personalità che, va ricordato, anche negli adolescenti è ancora informazione e dunque maggiormente suscettibile di condizionamento*”¹⁷.

I fenomeni appena illustrati diffusi tramite i social network sono delle vere e proprie forme di cyberbullismo che trova terreno fertilissimo in rete nei

artificiale per la verifica dell'età e lanciando una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli.

¹⁴ Ossia una sfida pericolosa, che gira da tempo su TikTok, in cui si vuole provocare una spettacolare fiammata utilizzando *alcohol* e accendino e che ha già causato alcuni casi di ragazzi ustionati,

¹⁵ Trattasi di gioco che consiste nell'indurre a una persona consenziente una sensazione di forte vertigine o nel soffocarla.

¹⁶ Gioco in cui i giovanissimi si procurano ematomi e segni rossi strizzandosi la pelle delle guance. Per quanto possa sembrare innocua, questa nuova challenge può portare a conseguenze permanenti. Per comprendere la portata del fenomeno basti pensare che su TikTok ci sono oltre 60 milioni le visualizzazioni di contenuti che presentano l'**hashtag #cicatrice**. La parola, infatti, si scrive nello stesso modo sia in italiano sia in francese. Sul social girano addirittura tutorial che spiegano come procurarsi in “modo corretto” la cicatrice francese.

¹⁷ <https://webtv.camera.it/evento/22283>

confronti del soggetto minore che spesso, in questa fase della propria vita può trovarsi a provare sensazioni di forte insicurezza e fragilità emotiva.

Appare quindi chiaro che una nuova tutela del minore nell'era dell'abbondanza dei contenuti audiovisivi *broadcasting in live* ossia ripresi direttamente da un coetaneo e rigorosamente in diretta, non si può ridurre, come in passato, ad una serie di previsioni normative il cui rispetto viene attribuito ad un solo soggetto pubblico. Per apprestare una attuale tutela dei diritti dei minori nel sistema delle comunicazioni digitali è indispensabile garantire una contestuale partecipazione di una molteplicità di attori e istanze sociali al processo di costruzione di quell'ambiente all'interno del quale i bisogni di protezione/appartenenza e di autonomia/esplorazione che, con intensità e specificità diverse, si affacciano nel corso dell'esperienza di vita del minore, possano trovare adeguato soddisfacimento¹⁸.

Come ci ha ricordato, via *Twitter*, **Papa Francesco** (sul suo account *Twitter* @Pontifex, in 9 lingue) in occasione della XV° Giornata per il Web Sicuro "Safer Internet Web" nel 2018 "*siamo tutti chiamati a impegnarci per proteggere i minori nel mondo digitale*". promossa dall'Unione Europea¹⁹.

3. La disintermediazione dei contenuti video ad opera degli ISP

Come anticipato nel paragrafo precedente, l'avvento delle piattaforme digitali e delle *video sharing platform* (VSP) ossia le piattaforme di condivisione dei contenuti ha mutato radicalmente la fruizione dei contenuti da parte dei minori. È cresciuta esponenzialmente l'offerta di contenuti audiovisivi da poter vedere tanto in **modalità lineare live** quanto **a richiesta**. Ma parallelamente è venuto meno il ruolo dell'intermediario vero e proprio. Una delle più rilevanti novità introdotte grazie al web consiste nell'aver abilitato ciascuno

¹⁸ Cfr. Libro Bianco Media e Minori 2.0 pag. 18 e ss dell'AGCOM disponibile su <https://www.AGCOM.it/documents/10179/9285349/Documento+generico+16-01-2018/17e4f243-daa2-435f-a78f-b1e30755edbc?version=1.0>

¹⁹ Anche nel 2017, nella stessa ricorrenza, il Papa aveva lanciato un appello, sempre con un tweet, «*a far sì che anche per i minori Internet sia un luogo sicuro e ricco di umanità, una rete che non imprigiona ma aiuta a crescere*».

di noi ad acquistare direttamente un bene o un servizio - dal produttore al consumatore potremmo dire - senza alcun soggetto intermediario (il c.d. *e-commerce*). Parimenti, rispetto alla fruizione televisiva lineare, il web, e ancora di più le *video sharing platform* e i *social network*, hanno esteso il concetto della disintermediazione²⁰ anche ai mezzi di comunicazione realizzando, una vera e propria rivoluzione della visione dei programmi specie per le nuove generazioni.

Occorre, in questo contesto, ricordare che il tratto distintivo che contraddistingue i servizi di media dalle piattaforme consiste nella c.d. **responsabilità editoriale** intesa come “*l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta*” art. 3, comma 1) lett. o) del decreto legislativo n. 207/2021²¹. Tale concetto giuridico non è invece presente con riferimento alle piattaforme digitali ove vige invece il generale principio di **esenzione di responsabilità ex ante**.

Pertanto, se nell’assetto radiotelevisivo tradizionale (sia lineare che a richiesta) vi è un soggetto che ha la responsabilità della selezione di un determinato contenuto adatto o meno ad un minore in funzione della tipologia del contenuto stesso, dell’orario di visione e dell’eventuale accorgimento tecnico, nel mondo delle piattaforme di condivisione di contenuti questo concetto viene meno. Infatti, per le *video sharing platform* il soggetto che giuridicamente esercita un controllo effettivo sui contenuti audiovisivi, ivi diffusi, può essere: (1) l’utente che carica un video, oppure (2) un fornitore di servizi di media che carica un programma. Vi è (3) poi un’ulteriore categoria, come si avrà modo di vedere nei paragrafi successivi che riguarda il fornitore di una *video sharing platform* che carica una comunicazione pubblicitaria in *pre-roll* o *in-roll* ossia prima o durante la visione del video generato dell’utente o del programma del fornitore di servizi di media.

²⁰ Termine coniato dallo scrittore Paul HAWKEN nel libro “*The Next Economy*” del 1983.

²¹ In un approfondimento si veda F. Di Giorgi, D. Mula, “*La nuova disciplina dei diritti audiovisivi digitali alla luce delle modifiche introdotte dal TUSMA (d. lgs. n. 208/2021): dai servizi lineari alle video sharing platform*”, in *Diritto di Internet*, 2022, 04.

Ecco, dunque, che in questo scenario il primo elemento di salvaguardia consiste nella maggiore responsabilità del soggetto che fornisce al minore il *device* per la visione dei contenuti: **i genitori**. A questi si aggiungono le piattaforme stesse in considerazione dell'imprescindibile loro coinvolgimento. In questo contesto è però fondamentale tenere a mente il profondo divario digitale tra genitori e figli dettato dal c.d. **digital divide** che si esplica non solo in una diversa dotazione infrastrutturale ma anche e soprattutto da una (in)capacità di padroneggiare i nuovi media. I minori a cui oggi stiamo rivolgendo la nostra attenzione sono a tutti gli effetti dei nativi digitali²² ossia dei soggetti nati e nell'era digitale che si rapportano in maniera intuitivamente e naturale alle tecnologie inserite nel loro ambiente naturale, a differenza dei loro genitori nati in era analogica o a cavallo con quella digitale. Parimenti bisogna porre l'attenzione sull'importanza dei processi di *media education* in ragione delle sempre più copiose ricerche scientifiche in tale ambito che hanno ormai ridimensionato le aspettative nei confronti del livello di alfabetizzazione mediatica nei confronti dei minori, evidenziando, di contro, che questi necessitano di una guida nell'acquisizione delle competenze digitali²³. Come ha rilevato il sociologo della comunicazione Nicola La Sala "la *media education* diventa, in questo contesto, un progetto culturale necessario e non più procrastinabile, da rilanciare e promuovere con forza per supportare e accompagnare tutte le persone, anche i cosiddetti "nativi digitali", a muoversi nell'odierna realtà che si manifesta sempre più frequentemente attraverso nuove forme di scrittura e di racconto influenzate dal mutare della tecnologia"²⁴. Grande è quindi l'attenzione delle istituzioni nazionali²⁵ e sopranazionali proprio sul tema dell'**alfabetizzazione digitale**, Il Consiglio dell'Unione

²² M. PRENSKY, "Digital Natives, Digital Immigrants", On the Horizon, 9, 5, I, MCB University Press Ltd., Bradford 2001.

²³ E. HELSPER, R. EYNON, "Digital natives: Where is the evidence?", *British Educational Research Journal*, 36, 3, 502-520, 2009.

²⁴ Cfr. N. LA SALA "L'Universo narrativo dei social network racconto e responsabilità al tempo della rete", Ave Ed., Roma, 2023, pag.10.

²⁵ In tale contesto, merita particolare attenzione il progetto *Safer Internet Center Italy* (SIC-Italia), coordinato dal MIUR, nato con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di servizi innovativi e di qualità dotando i giovani utenti di informazioni, consigli e supporto per navigare con maggiore consapevolezza e sicurezza e per semplificare la eventuale segnalazione di materiale illegale *online*.

europea nel suo recente documento recante *“Conclusioni del Consiglio sull’alfabetizzazione mediatica in un mondo in continua evoluzione”* che ha invitato la commissione e gli stati membri, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza e nel rispetto del principio di sussidiarietà, a *“provvedere affinché le misure in materia di alfabetizzazione mediatica a favore dei minori nell’ambito della strategia per un’Internet migliore per i ragazzi stiano al passo con l’ambiente digitale in continua evoluzione”*²⁶.

In questo scenario è innegabile osservare il cambiamento da parte delle piattaforme digitali che come analizzato nel paragrafo precedente continuano a mantenere un regime di generale esenzione di responsabilità alla luce della normativa sul commercio elettronico e come più di recente ha ricordato il Regolamento DSA (incentrato su una maggiore trasparenza e responsabilità delle piattaforme on line in merito ai contenuti che ospitano). Diverse sono infatti le previsioni ivi contenute atte a garantire una nuova forma di tutela nei minori da parte delle piattaforme digitali: si va dal Considerando 71²⁷ che definisce quando una piattaforma può essere considerata accessibile ad un minore, all’articolo 28 (Protezione online dei minori) ai sensi del quale viene imposto ai fornitori di piattaforme *online* accessibili ai minori di adottare *“misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita*

²⁶ Cfr. *“Conclusioni del Consiglio sull’alfabetizzazione mediatica in un mondo in continua evoluzione (2020/C 193/06) del 9 giugno 2020.*

²⁷ *La protezione dei minori è un importante obiettivo politico dell’Unione. Una piattaforma online può essere considerata accessibile ai minori quando le sue condizioni generali consentono ai minori di utilizzare il servizio, quando il suo servizio è rivolto o utilizzato prevalentemente da minori, o se il fornitore è altrimenti a conoscenza del fatto che alcuni dei destinatari del suo servizio sono minori, ad esempio perché già tratta i dati personali dei destinatari del suo servizio che rivelano la loro età per altri scopi. I fornitori di piattaforme online utilizzate dai minori dovrebbero adottare misure adeguate e proporzionate per proteggere i minori, ad esempio progettando le loro interfacce online o parti di esse con il massimo livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori per impostazione predefinita, a seconda dei casi, o adottando norme per la protezione dei minori, o aderendo a codici di condotta per la protezione dei minori. Dovrebbero prendere in considerazione le migliori pratiche e gli orientamenti disponibili, come quelli forniti dalla comunicazione della Commissione «Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un’internet migliore per i ragazzi (BIK +)». I fornitori di piattaforme online non dovrebbero presentare inserzioni pubblicitarie basate sulla profilazione utilizzando i dati personali del destinatario del servizio se sono consapevoli con ragionevole certezza che il destinatario del servizio è minore.*

*privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio” e che essi non devono presentare “sulla loro interfaccia pubblicità basata sulla profilazione come definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679 che usa i dati personali del destinatario del servizio se sono consapevoli, con ragionevole certezza, che il destinatario del servizio è minore”. Sotto il profilo della *privacy* la stessa previsione al comma 3 chiarisce che il rispetto degli obblighi ivi introdotti “non obbliga i fornitori di piattaforme online a trattare dati personali ulteriori per valutare se il destinatario del servizio sia minore”.*

Inoltre, grande attenzione al tema della tutela sta crescendo a seguito della rapidissima ascesa dei *software* di **intelligenza artificiale** che negli ultimi mesi si stanno affermando sempre di più specie tra i più giovani. Dal più famoso **Chatgpt**, a Deepjudge.ai, CopyAI, Midjourney sino a Descript crescono giornalmente i sistemi di IA a portata di tutti con enormi rischi nei confronti dei minori. Ed è proprio per questi motivi che, di recente, il Garante italiano per la protezione dei dati personali²⁸ ha ordinato lo stop proprio a ChatGPT ossia il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane a seguito, in particolare della perdita di dati (**data breach**) riguardanti le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento²⁹. Ma soprattutto per il fatto che il predetto servizio è rivolto ai maggiori di 13 anni senza, tuttavia, aver apprestato alcun sistema di **age verification** ossia l'assenza di qualsivoglia filtro per la verifica dell'età degli utenti che esponga i minori a risposte assolutamente inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza.

Dunque, è introvertibile notare che la piattaforma non è più solo un *hosting* passivo ma può assumere varie forme “attive” a seconda del ruolo da questi assunte specie attraverso le *video sharing platform*. In questo senso, l'AG-COM ha da alcuni anni adottato diverse sanzioni nei confronti proprio delle più rilevanti piattaforme trasmissive quali “*YouTube*” di Google e Facebook

²⁸ <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870847>

²⁹ Nel provvedimento, il Garante privacy rileva la mancanza di una informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l'assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di “addestrare” gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma.

e Meta³⁰ in ragione del rapporto contrattuale e del suolo di partnership tra la piattaforma e il contenuto diffuso da un *content creator*. In ogni caso, a prescindere da una forma di responsabilità *ex ante* delle piattaforme, occorre notare un generale incoraggiamento verso un sistema di gestione proattiva del rischio di illecito *online* sulla scia della previsione americana nota come **clausola del Buon Samaritano**, ripresa dalla stessa Commissione europea in una recente comunicazione in cui ha fornito chiarimenti agli ISP relativamente al regime di responsabilità, invitando, appunto, a adottare misure *motu proprio* volte a individuare, rimuovere o disabilitare l'accesso a contenuti illegali³¹. In altri termini, le piattaforme, su cui continua ad applicarsi il divieto dell'obbligo generale di monitoraggio, su base volontaria³², sono quindi maggiormente attive nella fase volta alla rimozione dei contenuti illeciti³³ in un'ottima di promozione di procedure di Co-regolazione tra i prestatori di servizi online nonché tra quest'ultimi e le autorità competenti. Proprio su tale aspetto proattivo insiste la Commissione europea che nella sua recente **Comunicazione alla lotta ai contenuti illegali online** ha suggerito l'opportunità di garantire una collaborazione efficace, appropriata e senza ostacoli tra le autorità

³⁰ CFR. Delibera n. 275/227CONS recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società google ireland limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. decreto dignità) (cont. n. 3/22/dsdi – proc. n. 5/fdg)*” e AGCOM *finis a video sharing platform (Youtube) for the first time* su Iris Merlin 09/2022 e Delibera n. 422/22/CONS recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società meta platforms ireland limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto dignità)*”.

³¹ Comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 28.09.2017 sulla *Lotta ai contenuti illeciti online. Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online*.

³² Il regime dei controlli volontari è specificato nel Considerando 25 e nel successivo Articolo 6 della Proposta di Regolamento. In particolare, l’Articolo 6 prevede che le limitazioni della responsabilità (c.d. **safe harbour**) “*non vengano meno qualora i prestatori di servizi intermediari online svolgano indagini promosse di propria iniziativa ovvero rispettino gli obblighi normativi*”.

³³ In tema di obblighi di controllo “in casi specifici” che certamente possono essere imposti dall’Autorità, come già chiarito dalla Corte di Giustizia, Causa C- 18/2018, Glawischniņ – Piesczek – Facebook (punto 37, cfr. il nostro precedente contributo) e Causa C- 682/18 e 683/18, YouTube – Cyando (punto 113).

competenti e i prestatori di servizi di *hosting*, affermando in particolare che *“tale collaborazione potrebbe trarre beneficio dall’assistenza di Europol, ove opportuno, ad esempio nella lotta contro il terrorismo, l’abuso e lo sfruttamento sessuale di minori, la pornografia minorile e l’adescamento di minori. Al fine di agevolare tale collaborazione gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero designare punti di contatto e stabilire procedure per trattare in via prioritaria le segnalazioni presentate da tali autorità con la sufficiente sicurezza quanto alla loro accuratezza, tenendo conto delle competenze e delle responsabilità specifiche di tali autorità. Per contrastare efficacemente taluni reati particolarmente gravi, come quelli specificati nelle direttive (UE) 2017/541 e 2011/93/UE, di cui i prestatori di servizi di hosting potrebbero venire a conoscenza nell’esercizio delle loro attività, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi della possibilità, prevista all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE, di stabilire obblighi di informazione in conformità alla normativa applicabile, in particolare il regolamento (UE) 2016/679”*³⁴.

4. Le nuove previsioni del TUSMA

Molte delle previsioni della Legge Gasparri sono poi confluite nel d.lgs. n. 177/2005, **Testo unico dei servizi di media e radiofonici**³⁵ (c.d. TUSMAR) ossia la terza legge organica di sistema che ha attuato la nuova Direttiva sui Servizi di media del 2007, sino ad arrivare al nuovo TUSMA³⁶.

Le principali previsioni sono contenute negli articoli 37 e 38 per i servizi di media (lineari e a richiesta), nell’articolo n.59 con specifico riferimento alla Concessionaria del servizio pubblico e negli articoli 41 e 42 per i servizi di condivisione di video (*video sharing platform*), sebbene

³⁴ Cfr. Considerando n. 28 della Raccomandazione (UE) 2018/334 del 10 marzo 2018 sulle *misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online*.

³⁵ D. lgs. n. 177/05 successivamente modificato ad opera dei d. lgs. 44/2010, 120/2012 e d.lgs. 204/2017)

³⁶ Per un approfondimento sul tema si rimanda a P. DEL VECCHIO, D. MULA *“la nuova tutela dei minori”* in Commentario al Testo unico dei Servizi di media C. CONTESSA e P. DEL VECCHIO (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli 2023.

l'intero impianto del **TUSMA** è concepito nell'ottica di una complessiva opera di protezione dei minori.

La principale novità rispetto al passato è che per la prima volta entrano nel novero della disciplina di settore alcune previsioni poste a carico delle piattaforme di condivisione di video. Sebbene si tratti di un primo set di misure generali è innegabile che un primo importante passo verso la regolazione e la tutelare i minori sul web si è fatto. In dettaglio, seppur brevemente, è opportuno svolgerlo partendo proprio dall'**articolo 37** dedicato appunto alle “*disposizioni poste a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva*” al cui interno viene *in primis* richiamato il divieto di diffondere trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche. Diversamente, relativamente ai servizi di media a richiesta viene consentita la predetta visione ma a condizione che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta realizzino degli accorgimenti tecnici tali da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo. Per quanto, invece, riguarda la trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche che contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno viene consentita la diffusione ma esclusivamente tra le ore 23 e le ore 7 o in qualunque momento ma a condizione che vi sia un accorgimento tecnico che escluda che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi³⁷. In particolare, il comma 7 dell'articolo prevede l'obbligo di prestare particolare attenzione nelle fasce protette “*con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva*” proprio in ragione della particolare vulnerabilità dei minori a fronte

³⁷ Al riguardo si osserva che la stessa norma statuisce che qualora i predetti programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente.

delle comunicazioni commerciali³⁸. L'articolo 38 riguarda invece la funzione di vigilanza e di sanzione attribuita ad AGCOM procede d'intesa con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori; con specifico riferimento all'apparato sanzionatorio viene prevista la possibilità di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria (da 300.000 a 600.000 euro) nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni³⁹. Inoltre, è previsto che le predette sanzioni trovano applicazione anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale nonché l'obbligo di dare adeguata pubblicità, anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto.

Come anticipato, il TUSMA ha altresì previsto talune specifiche previsioni relative alla tutela dei minori da parte della **Concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale**; al riguardo l'articolo 59, comma 2, lettera h) nel definire i compiti ha previsto che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in ogni caso garantisce: *“la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva”*. A ciò si aggiunge l'articolo 8 del Contratto di Servizio Rai – Ministero dello sviluppo economico (oggi MIMIT), ai sensi del quale la Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva del minore. Inoltre, il comma 3 dell'articolo richiamato prevede che *“nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a una visione familiare, la Rai è tenuta a realizzare programmi*

³⁸ Per un approfondimento sul tema cfr. L. MUSSELLI, *Pubblicità e minori in La tutela dei minori di fronte ai “media”: criticità e proposte*, in Quaderni del Corecom Emilia-Romagna, Bologna, 2012; G. SARTOR, F. LAGIOIA, F. GALLI, *Regulating targeted and behavioural advertising in digital services How to ensure users' informed consent*, Commissione giuridica (JURI) del Parlamento europeo, Settembre 2021, p. 10 e I. Garaci *Minori e pubblicità mirata in DIMIT “Diritto Mercato Tecnologia” 2022*

³⁹ Con specifico riferimento alla violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37 da parte dei fornitori di servizi a richiesta è prevista la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.

riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante percezione dell'immagine femminile. La Rai si impegna anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza. Grande attenzione viene ivi garantita dalla Rai, al comma 4, nel dedicare appositi spazi e programmi volti ad informare tanto i minori, quanto coloro che ne abbiano la responsabilità anche nell'ambito familiare, sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali da parte dei minori stessi. Ed ancora, ai sensi del comma 5, viene previsto che la Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica della programmazione, evidenzia, con riferimento a film, fiction e intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto⁴⁰.

Infine, con specifico riferimento invece alle **video sharing platform** vengono previste, come anticipato, alcune nuove misure che si differenziano a seconda dello stabilimento o meno del relativo fornitore in Italia. Infatti, l'**articolo 41** dopo aver fornito le puntuali indicazioni per comprendere quando una VSP è stabilita o si considera stabilita in Italia, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa rimuovere un contenuto, veicolato da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro (si pensi a YouTube, Facebook Instagram ecc.) e diretto al pubblico italiano⁴¹, che possa nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale del minore. Infine, l'**articolo 42** introduce, *inter alia*, una serie di misure di tutela per i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana per i minori da programmi, video generati dagli utenti e

⁴⁰ Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

⁴¹ Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano. L'articolo 41 illustra a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcuni criteri quali la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.

comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Inoltre, viene previsto che AGCOM promuova, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta atti a prevedere misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande. Ma la vera novità di rilievo è contenuta nel comma 5 ai sensi della quale viene previsto che l'Autorità, **sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori**, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informativi dei richiamati codici di condotta, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo può causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale.

Si tratta comunque di misure che, in linea con le richiamate previsioni della normativa *e-commerce*, non mirano ad introdurre alcun controllo preventivo e di filtraggio dei contenuti e devono tenere conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. Inoltre, viene previsto che i fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a, inter alia, avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sono a conoscenza, predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti caricati sulla sua piattaforma che possano nuocere al loro

sviluppo fisico, mentale o morale, predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione (al pari di un sistema che gestisca il reclamo e l'eventuale risoluzione) nonché sistemi per verificare l'età degli utenti e, infine, dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori⁴².

5. Il ruolo di AGCOM: dalla regolazione alla co-regolazione

Analizzati in grandi linee i problemi derivanti dall'uso spesso incontrollato delle piattaforme digitali e delle *video sharing platform* e la normativa europea e nazionale di settore, passiamo ad analizzare il ruolo e i poteri dell'AGCOM in materia di minori.

Come riportato nei paragrafi precedenti, il soggetto designato dal legislatore a protezione dei minori nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa è l'AGCOM a cui la legge 249/97 (ex art. all'articolo 1, comma 6 lett. b) n.6) ha attribuito importanti poteri di regolazione, vigilanza e sanzionatori anche *«tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»*. Al fine di garantire la piena realizzazione delle predette finalità, la Legge Maccanico ha previsto l'istituzione presso l'AGCOM di uno specifico **Consiglio nazionale degli utenti**⁴³ (CNU), composto da esperti designati dalle associazioni

⁴² La violazione delle predette previsioni da parte del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 600.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 600.000 euro del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso.

⁴³ In particolare, il Consiglio nazionale degli utenti è formato da undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti particolarmente qualificati in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinti nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori, designati da associazioni rappresentative degli utenti e da

rappresentative delle varie categorie di destinatari dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, scelti fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, distintesi nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori.

Pertanto, oltre all'attività tipica di regolazione, vigilanza e sanzionatoria di cui si dirà nel proseguo della trattazione, l'Autorità ha in più momenti avviato una riflessione a voce alta sul tema della tutela dei minori alla luce della dotazione normativa ad essa attribuita. L'ha fatto nel 2013 con la realizzazione di un primo **Libro Bianco “Media e minori”**, all'alba del primo importante processo di **passaggio dalla tv analogia a quella digitale**, attraverso il c.d. *switch-off* del 2010 che ha visto l'ampliamento dell'offerta televisiva specie per i minori e nel 2018 con il **Libro Bianco 2.0** con l'obiettivo di fotografare l'impatto che il processo di convergenza e la capillare diffusione delle nuove forme di visione dei media abilitate dalla rete internet: **dalla web-tv al video on demand**⁴⁴.

A tale potere generale si sono aggiunti i poteri specifici di cui agli articoli 37 e 38⁴⁵ e 41 e 42 del TUSMA che come analizzato al paragrafo precedente, vieta le trasmissioni che anche in relazione all'orario di messa in onda, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, fatti salvi gli accorgimenti tecnici che comunque impongono l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo.

Ciò posto, occorre rilevare che in era analogica la scarsità delle risorse frequenziali ha comportato una relativa concentrazione di attività di vigilanza sui

associazioni *ex lege* n. 37/2006. Con delibera n. 342/20/CONS l'Autorità ha nominato per la prima volta i componenti del predetto comitato.

⁴⁴ Dal primo studio è emerso che l'impianto della tutela, che tutt'oggi è ancora in vigore, risente della sua cristallizzazione sulla televisione tradizionale di derivazione analogica sebbene la fruizione sia andata scomponendosi sempre di più in funzione dei nuovi modelli di visione resi possibili dalla rete e di una visione di programmi scelti direttamente dal minore. Dal secondo studio è poi emersa chiaramente crescente permanenza dei *device* digitali nel tessuto connettivo della quotidianità, percepiti quali elementi naturali dell'ambiente naturale paragonabile alla *nuova coperta di Linus* e assumendo, così, profonde e molteplici valenze trasformative.

⁴⁵ Per un approfondimento su tali previsioni cfr. Commento ai predetti articoli di D. MESSINA su pag. 704 e ss del “*Commentario a Testo Unico di Servizi di Media*”, a cura di P. DEL VECCHIO e Claudio CONTESSA, Editoriale Scientifica, Napoli 2023.

servizi di media audiovisivi lineari pressoché su un'unica piattaforma televisiva. La crescente offerta della tv a pagamento (*pay-per-view*) e soprattutto la diffusione della tv a richiesta (*video on demand*) ha comportato l'adozione da parte dell'Autorità di un nuovo Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ad opera della **delibera n. 51/13/CSP**. Occorre al riguardo notare che l'Autorità prima dell'adozione del predetto regolamento, stante la complessità di predisposizione della disciplina da adottare, ha ritenuto opportuno e necessario attivare una **procedura di coregolamentazione**⁴⁶ costituendo un tavolo tecnico aperto a tutti i soggetti interessati al fine di esaminare proposte in merito all'individuazione degli accorgimenti tecnici da adottare in modo da pervenire alla individuazione di una soluzione il più possibile condivisa in vista del provvedimento finale. A valle di tale confronto, l'Autorità ha adottato il richiamato regolamento che tra stabilito *in primis* che i predetti programmi vengano offerti dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, su qualunque rete di comunicazione elettronica, con una funzione di controllo parentale che inibisca specificamente e selettivamente la visione di tali programmi. Pertanto, per poter abilitare la visione dei predetti programmi, che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, è necessario l'impiego da parte dell'utente maggiorenne ad ogni accesso o ad ogni acquisto, di un codice segreto, personale, specifico e individualizzato o – ove tecnicamente possibile – personalizzabile mediante apposite procedure, non disattivabile permanentemente ed ulteriore rispetto al codice PIN relativo al controllo parentale “residente” nei dispositivi di ricezione che l'utente maggiorenne ha facoltà di disattivare permanentemente.

⁴⁶ Sul punto si veda Aria, *Responsabilità delle piattaforme digitali ed esigenze di regolamentazione. Recepimento SMAV e indagine conoscitiva AGCOM sugli OTT*, in occasione del convegno “La nuova riforma europea sul digitale”, Corecom Lombardia-Milano, 13 maggio 2021, disponibile su <https://www.medialaws.eu/responsabilita-delle-piattaforme-digitali-ed-esigenze-di-regolamentazione-recepimento-smav-e-indagine-conoscitiva-AGCOM-sugli-ott/>.

Parimenti, con la **delibera n 52/13/CSP** l'Autorità ha individuato i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Occorre al riguardo notare che l'Autorità ha previsto che i contenuti devono essere classificati come gravemente nocivi ai minori sulla base dei gruppi di parametri delle "aree tematiche" (violenza, sesso, diritti fondamentali e incolumità della persona) e delle "principali modalità rappresentative". Sulla base di tale presupposto metodologico, è stato quindi previsto che i contenuti di sesso o di violenza non si identificano necessariamente con la pornografia o con la violenza gratuita, insistita o efferata, ma la classificazione del contenuto come gravemente nocivo può avvenire solo all'esito del processo di valutazione effettuato tramite l'utilizzo dei parametri esplicitati. Infine, il Regolamento fornisce puntuali criteri di classificazione per (1) le scene di violenza gratuita o insistita o efferata⁴⁷, pornografiche⁴⁸ e di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori con riferimento ai diritti fondamentali e all'incolumità della persona⁴⁹.

⁴⁷ Art. 4 *La classificazione come gravemente nociva per i minori dei programmi che presentano scene di violenza gratuita, insistita o efferata è basata sulla: a) rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di violenza, gratuita o efferata o insistita, caratterizzata da ferocia e crudeltà o da accanimento nei confronti della vittima, e dei suoi effetti, fermo restando il divieto assoluto di "incitamento all'odio comunque motivato"; b) rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare i comportamenti violenti, ovvero rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di comportamento violento continuamente provocato oppure premiato o presentato come normale e ovvio o quale unica modalità di perseguimento dei propri obiettivi o di soluzione delle controversie.*

⁴⁸ Art. 5 *La classificazione come gravemente nociva per i minori dei programmi che presentano scene pornografiche è basata su: la definizione di pornografia recata dalla delibera n. 23/07/CSP e la rappresentazione, esplicita e dettagliata, di parafilie/perversioni che portano alla degradazione dell'individuo.*

⁴⁹ Art. 6 *La classificazione dei programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale con riferimento ai diritti fondamentali e all'incolumità della persona è basata su: -la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare comportamenti in palese violazione delle norme o offensivi dei diritti fondamentali dell'individuo -la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare il consumo smodato di alcol o l'utilizzo di sostanze stupefacenti o la pratica del gioco d'azzardo, ovvero palese approvazione, invito all'utilizzo o utilizzo eccessivo (presentato in luce favorevole) di alcool o droga o palese approvazione o invito alla pratica del gioco d'azzardo oppure comportamenti, specie se messi in atto da minori, che pongono in serio pericolo l'incolumità, la salute, propria o degli altri.*

Importante rilevanza viene poi data alla **tutela dei valori dello sport** nella programmazione televisiva, in particolare a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 41/2007, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connesse a competizioni calcistiche”*. Al riguardo, occorre infatti notare che il codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva, denominato **“Codice media e sport”** ha individuato una serie di misure nei confronti dei fornitori di servizi di media non solo da osservare ma anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa degli avversari, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

Il crescente diffusione della rete internet e del suo uso anche in modalità e la mancanza di un complesso di norme specifici per il web hanno spinto l'Autorità ad istituire, con la delibera n. 481/14/CONS, un **Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su internet** al fine di analizzare le problematiche connesse all'utilizzo di internet e dei social network e di verificare l'efficacia delle procedure adottate dagli operatori con particolare riguardo a l'istigazione all'odio, le minacce, le molestie, il bullismo, l'*hate speech* e la diffusione di contenuti deplorabili. Duplice è la modalità operativa dell'Osservatorio da una parte vi è la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi al comportamento degli utenti rispetto a internet e ai social network e dall'altra l'analisi delle policies adottate dagli operatori per la salvaguardia dei valori e degli utenti più sensibili e la valutazione della relativa efficacia.

Con specifico riferimento al tema dell'*hate speech*⁵⁰, occorre notare che si tratta di un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani che nel corso degli

⁵⁰ Come visto nei paragrafi precedenti crescente è stata anche l'attenzione del legislatore nazionale che ha previsto all'interno delle disposizioni finalizzate a tutelare i diritti fondamentali della persona nel nuovo TUSMA all'articolo 30 una nuova prescrizione ai sensi della quale i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi media soggetti alla giurisdizione italiana non *“devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare: a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione*

ultimi anni ha registrato un crescente e preoccupante acuirsi, anche nelle trasmissioni televisive di approfondimento informativo e di *infotainment* delle principali emittenti nazionali, del ricorso ad espressioni di discriminazione nei confronti di categorie o gruppi di persone (target) in ragione del loro particolare status economico-sociale, della loro appartenenza etnica, del loro orientamento sessuale o del loro credo religioso. Al fine quindi di prevenire questi fenomeni specie tra i minori, l'Autorità ha adottato il **Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione di contrasto all'hate speech** con delibera n. 157/19/CONS⁵¹.

In questo contesto è inoltre importante segnalare il **progetto IMSyPP**⁵² "*Innovative Monitoring Systems and Prevention Policies of Online Hate Speech*", di cui l'AGCOM è partner di un consorzio internazionale di ricerca selezionato dalla Commissione europea nell'ambito del programma **Horizon 2020-2021**; in particolare, l'obiettivo del progetto è lo sviluppo di modelli e tecniche di prevenzione e *detection* algoritmica del linguaggio d'odio sui servizi media e piattaforme *online* mediante l'impiego di strumenti e metodi afferenti agli ambiti dell'intelligenza artificiale, *machine learning* e *data science*.

Inoltre, al fine di proteggere i minori da contenuti inappropriati, con specifico riferimento al **settore dei video giochi e delle opere audiovisive destinate al web**, l'Autorità è stata poi investita, ai sensi dell'articolo 10 del d. lgs. 7 dicembre 2017, n. 203, di adottato delle puntuali Linee guida. Pertanto, con

dell'art. 604 -bis del codice penale; b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541". In questo senso il TUSMA ha quindi rafforzato i poteri dell'Autorità dotandola di strumenti di intervento efficaci anche nei confronti di alcuni soggetti che operano nel mondo on line, quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video.

⁵¹ Inoltre, sempre nell'ambito dello svolgimento della propria funzione di garanzia dell'utenza e di contrasto ad ogni forma di discriminazione ha approvato le delibere n. 424/16/CONS del 16 settembre 2016, "*Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento*" e n. 442/17/CONS del 24 novembre 2017, "*Raccomandazione sulla corretta sulla corretta rappresentazione dell'immagine della donna nei programmi di informazione e di intrattenimento*".

⁵² <http://imsypp.ijs.si/>

la delibera n. 359/19/CONS sono state delineate le modalità di attuazione della classificazione da riportare in tutte le opere audiovisive destinate al web ed i videogiochi con specifica indicazione delle soglie di età adeguate alla fruizione delle opere, al fine di orientare le famiglie ed il pubblico dei consumatori ai fini della distribuzione sul territorio italiano.

Dunque, dalla disamina delle diverse tipologie di interventi messi in campo dall'AGCOM negli ultimi anni emerge che non è più sufficiente prevedere un modello di tutela dei minori che mira ad un intervento di natura sanzionatoria pecuniaria ma è sempre più necessario da un lato implementare, come si vedrà nei paragrafi successivi la *media education* e la *media literacy* e dall'altro prevedere nuovi strumenti di tutela che procedano alla rimozione dei contenuti in rete che possano nuocere allo sviluppo dei minori (c.d. *notice & take down*). Si pensi che grazie all'intervento della **Polizia Postale e delle Comunicazioni** ha oscurato e reso irraggiabili agli internauti italiani ben 2622 siti che contenevano immagini di violenze su bambini; la misura dell'oscuramento è necessaria in quanto le immagini di abuso continuano a circolare in maniera incontrollata favorendo la commercializzazione del danno subito dalle piccole vittime e alimentano la richiesta di nuovi abusi sui minori⁵³.

6. Le nuove misure di protezione dai rischi del cyberspazio

Più di recente, l'art. 7-bis⁵⁴, rubricato "*Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio*", del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con

⁵³ Come rilevato sul sito della Polizia Postale le persone denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale di minori si aggira a quasi 1500 soggetti nel 2022 e a 300 nei soli primi tre mesi del 2023; i soggetti che vengono identificati come responsabili di reati legati alla pedopornografia spesso di uomini, italiani, incensurati e con un'età media inferiore ai 50 anni. Ma vi è di più, nei primi tre mesi del 2023, sono già 56 i minori di età inferiore ai 13 anni adescati in rete, mentre sono 34 le vittime adolescenti (14-16 anni). Poco più che bambini, vengono agganciati da adulti pedofili su socialnetwork, su app di videogiochi, sulla messaggistica istantanea per parlare di sesso, per proporre scambi di immagini intime, per avvicinare, fino ad un incontro, le piccole vittime.

⁵⁴ L'Articolo 7-bis, rubricato "*Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio*", dispone che: "*1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica*

modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 è stato previsto che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche, debbano prevedere, in maniera gratuita e con una funzione disattivabile solo su richiesta del consumatore titolare del contratto, tra i servizi preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto. L'Autorità quindi con la delibera n. 160/21/CONS ha avviato il procedimento istruttorio e, successivamente con la delibera 16/22/CONS ha avviato la consultazione pubblica per l'adozione di linee guida finalizzate all'attuazione dell'articolo 7-bis del d.l. n. 28/2020 in materia di **“sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio”**.

Prima di analizzare gli esiti della consultazione pubblica effettuata si ritiene opportuno osservare che ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 (nota anche come nuovo **codice delle comunicazioni europeo**) e del relativo d.lgs. n. 207/21 di recepimento, ciascuno Stato membro può richiedere agli ISP di divulgare informazioni ai propri clienti su sistemi di *parental control* (software configurabili di facile uso a tutela dei minori); parimenti che l'individuazione dei contenuti dannosi non spetta agli ISP bensì agli Stati membri; ed infatti, come analizzato nei paragrafi precedenti l'art. 37 del TUSMA), attribuisce, al comma 12, il potere all'Autorità di stabilisce con propri regolamenti i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi che possono nuocere ai minori. Inoltre, ai sensi del comma 5, viene attribuito all'Autorità, d'intesa con il Ministero, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il

disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto; 2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto; 3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicità dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate; 4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere”;

Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, il compito di adottare, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'età o di identificazione⁵⁵. Concludendo sul profilo in esame, emerge che, sebbene non vi sia un obbligo di sorveglianza attiva da parte degli ISP, gli stessi non risultano estranei alla materia del contrasto ai contenuti ritenuti dalle Autorità competenti illeciti e sono, invece, tenuti a collaborare con le stesse laddove a conoscenza di fatti rilevanti in materia.

Ciò osservato, possiamo illustrare l'esito del relativo procedimento dal quale è emerso che lo stato di implementazione dei sistemi di *parental control* da parte degli ISP è solo parziale e non pienamente conforme alla normativa stessa sia in relazione ai costi per i clienti sia in merito alle concrete modalità applicative (ad esempio *opt-in vs opt-out*). Pertanto, con delibera n. 9/23/CONS sono state adottate le predette **Linee guida** volte a orientare gli operatori in ordine alle modalità di realizzazione dei sistemi di protezione dei minori, alle modalità di configurazione degli stessi, alla fornitura di informazioni chiare e trasparenti sulle modalità di utilizzo da parte dei titolari dei contratti di servizi di comunicazione elettronica.

Passando ad analizzare i tratti più rilevanti di tale recente previsione è importante sottolineare innanzitutto cosa si intenda per ***parental control system*** (SCP) o **sistema di controllo genitoriale** ossia: *un sistema che quantomeno permette di limitare o bloccare l'accesso a determinate attività da parte di un minore, impedendo l'accesso, tramite qualunque applicazione, a contenuti inappropriati per la sua età.*

⁵⁵ In particolare, il comma 5 prevede che tali accorgimenti avvengano nel rispetto dei seguenti criteri generali: *a) il contenuto classificabile «a visione non libera» sulla base dei criteri fissati dall'Autorità è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. [...] b) il codice segreto deve essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio”.*

Ciò posto, nell'attesa che l'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 12, del TUSMA adotti i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, viene previsto che gli ISP possono utilizzare le liste di domini/sottodomini e contenuti determinate secondo proprie specifiche di servizio e/o fornite da soggetti terzi individuati sulla base della serietà e capacità professionale avuto riguardo alla idoneità degli stessi a perseguire gli scopi della legge e alle migliori prassi. Inoltre, viene indicato che nei casi in cui non sia possibile, sia per ragioni tecniche sia per quantità di contenuti, effettuare un filtro a livello di singolo contenuto, il filtro si applica all'intero sito web (ossia dominio/sottodominio web) o applicazione, seguendo generalmente il criterio più restrittivo sulla base dei contenuti presenti. Per i siti web e le applicazioni che prevedono un meccanismo di registrazione con verifica dell'età dell'utente e conseguente filtro dei contenuti accessibili, viene prevista la restrizione corrispondente all'età minima richiesta per l'accesso.

Altro principio rilevante riguarda l'indicazione di includere e rendere attivati i SCP nelle offerte dedicate ai minori; relativamente poi alle altre offerte, le Linee guida hanno previsto che i SCP siano resi disponibili come attivabili da parte del titolare del contratto⁵⁶ nonché che i soggetti che possono eseguire le operazioni di disattivazione, riattivazione e configurazione sono i maggiorenni, titolari del contratto, e coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore.

Con specifico riferimento ai costi, Le linee guida hanno previsto che gli ISP hanno l'obbligo di offrire gratuitamente i SCP ai consumatori e di non imporre costi correlati all'attivazione, alla disattivazione, alla configurazione o al funzionamento degli stessi nonché che la fornitura dei SCP non sia essere vincolata ad alcuna sottoscrizione di servizio accessorio a pagamento (fatta eccezione ai sistemi aggiuntivi – anche integrati con i SCP – che svolgano ulteriori funzionalità quali ad esempio *antivirus*, *antimalware*, *antispam*, etc., che, in ogni caso devono comunque essere sempre opzionali e non preattivati senza il consenso del titolare della linea).

⁵⁶ A tal riguardo, le Linee guida, al fine di evitare eventuali utilizzi impropri da parte di soggetti non autorizzati, identificano il titolare del contratto come unico soggetto che può effettuare le operazioni di attivazione o disattivazione messe a disposizione dall'operatore.

Ma la parte probabilmente più rilevante riguarda la funzionalità minima che gli operatori devono prevedere nel fornire la possibilità di impedire ai minori, secondo le modalità tecniche dagli stessi ritenute idonee, l'accesso a determinati nomi a dominio, siti web o ad applicazioni che contengono materiale inappropriato per la loro età.

In particolare, viene previsto che gli operatori devono realizzare i sistemi di parental control mediante almeno una delle soluzioni tecniche: (a) basate su DNS (*Domain Name System*), o altro filtro a livello di rete dell'operatore ovvero (2) filtraggio tramite applicativo installabile sui dispositivi del consumatore.

Altra interessante previsione delle Linee guida riguarda la **fascia oraria** in cui al punto 6 viene previsto che gli operatori possono fornire la possibilità di configurare per fasce orarie l'accesso alla navigazione, inibendone anche totalmente la fruizione a determinati orari, nonché la possibilità, configurabile, di memorizzare tutti gli accessi effettuati o solo quelli bloccati.

Con specifico riguardo alle **modalità di utilizzo di tali servizi**, il punto 8 delle Linee guida prevede che le operazioni di attivazione, disattivazione e configurazione dei SCP devono essere realizzabili in modo semplice e intuitivo. Nel raggiungimento di tale obiettivo viene prescritto che i SCP devono disporre di un'interfaccia utente, mediante web o applicazione installata sul terminale, accessibile solo dal titolare del contratto (o, se minore, da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale), caratterizzata dalla possibilità di utilizzo semplice e intuitivo.

Parimenti, il successivo punto 9 prevede che Gli operatori, in aggiunta alla selezione delle categorie da bloccare, possono rendere possibile **la personalizzazione dei siti oggetto di filtro** mediante la possibilità di aggiungere e rimuovere siti da *block list* e *allow list*, contenenti rispettivamente siti sempre bloccati e siti sempre consentiti.

7. Il nuovo approccio di AGCOM nella tutela dei minori

Quanto analizzato nei paragrafi presenti ci consente di comprendere meglio il nuovo e diverso approccio dell'AGCOM nei confronti della tutela dei

minori specie in rete che si sostanzia in una linea di azione non più isolata ma che vede il necessario coinvolgimento di più attori pubblici e privati. In questo scenario tra le diverse iniziative messe in campo dall’Autorità per le comunicazioni troviamo il **tavolo tecnico siglato tra AGCOM ed il Garante per la protezione dei dati personali** per rafforzare la tutela dei minori *online*. L’obiettivo è quello di promuovere un codice di condotta che conduca le piattaforme digitali ad adottare sistemi per la verifica dell’età dei piccoli utenti che accedono ai servizi *online*, partendo dalla consapevolezza della difficoltà a trovare soluzioni affidabili per l’*age verification*, in modo da evitare l’indebito accesso dei più piccoli, *in pericolosa solitudine*, a giochi troppo più grandi di loro. Una nuova tutela dei minori non può infatti non prendere le mosse anche da efficaci strumenti di protezione nel trattamento dei dati personali di questi soggetti. Al riguardo, infatti, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante il “**Regolamento generale sulla protezione dei dati**”, ha riconosciuto che i minori meritano una specifica protezione relativamente al trattamento dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali, specie a fini di marketing o all’atto dell’utilizzo di servizi forniti in rete direttamente a un minore. Inoltre, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “**Codice in materia di protezione dei dati personali**”, il Garante *Privacy* è preposto a specifiche competenze in materia di trattamento dei dati personali dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione. A ciò occorre aggiungere, come rilevato al paragrafo precedente che il TUSMA ha introdotto nell’Ordinamento nuove misure di *enforcement* atte ad assicurare un’adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione all’AGCOM, quale autorità nazionale di regolamentazione di settore. Più in particolare, i richiamati articoli 37, comma 9, e 42, comma 8, prevedono che i dati personali relativi a minori comunque raccolti dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video

non possono essere trattati a fini commerciali e, in particolare, a fini di *marketing* diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti rilevati. Al riguardo che ha osservato di recente il Presidente Stanzone durante una sua audizione presso la Commissione Cultura della Camera sulla Risoluzione in tema di *Challenge nei social network* “*Per minimizzare il rischio di una centralizzazione di dati di minori in capo alle piattaforme, si potrebbe anche incaricare della verifica anagrafica terze parti affidabili, in grado di asseverare il raggiungimento dell’età necessaria per l’ammissione.* Pertanto, l’idea delle due Autorità è quella di rendere l’informativa delle piattaforme social maggiormente comprensibile a un pubblico così peculiare, valorizzando in tal modo il principio di trasparenza. In ambito pratico, il tavolo tecnico, con una durata di un anno, opererà attraverso una pluralità di iniziative utili allo svolgimento dei rispettivi compiti, mediante lo scambio di dati e informazioni, la creazione di gruppi di studio e il lancio di consultazioni pubbliche congiunte.

Inoltre, con specifico riferimento alla tutela della legalità *online* l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato diversi e rilevanti misure sanzionatorie con specifico riferimento agli strumenti di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, anche con riferimento al panorama digitale previste introdotte dall’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito nella legge 96/2018 (c.d. “**decreto dignità**”), in ordine al rispetto del **divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d’azzardo**. In questo contesto merita di essere riportata la prima sanzione europea irrogata ad una *video sharing platform* YouTube di Google⁵⁷ nonché, parimenti, la prima sanzione irrogata nei confronti di un *social network* quale Facebook della società Meta⁵⁸. In particolare, con specifico

⁵⁷ Delibera n. 275/22/CONS del 19 luglio 2022 recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d.. decreto dignità) (Cont. n. 3/22/DSDI – proc. n. 5/FDG)*”.

⁵⁸ Delibera n. 422/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Meta Platforms Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d.. Decreto dignità) Cont. n. 6/22/DSDI – proc. n. 8/FDG)*”.

riferimento alla sanzione irrogata a Google, l’Autorità ha ritenuto che YouTube responsabile per non aver adottato alcuna iniziativa per la rimozione dei contenuti illeciti massivamente diffusi sulla propria piattaforma da un soggetto terzo (Spike), con il quale ha stipulato un contratto specifico di *partnership*, riconoscendo a tale soggetto lo *status* di “*partner verificato*”. Detta sanzione merita di essere riportata poiché oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è stato adottato, anche qui per la prima volta, un **ordine di rimozione** (c.d. *notice & take down*) di 625 contenuti illeciti ancora presenti sulla piattaforma YouTube nonché un **ordine di inibizione** (*notice & stay down*) alla diffusione e il caricamento di video aventi analoghi contenuti violativi, in linea con le più recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea⁵⁹.

8. Il potere di rimozione dei video diffusi su una *video sharing platform*

L’AGCOM, inoltre, ha avviato di recente una nuova consultazione pubblica proprio nel contesto delle *video sharing platform*. La difficoltà ad apprestare una puntuale regolazione *ex ante* è stata infatti colmata dall’Autorità attraverso un diverso e complementare intervento volto a valorizzare la **rimozione dei contenuti** quale la soluzione preferibile rispetto a piattaforme, quali appunto i *social network*, a contenuto aperto, derivante dall’interazione degli utenti e dunque difficilmente classificabile in via preventiva, soprattutto quando lo stesso contenuto possa risultare più o meno inappropriato in virtù di variabili apprezzabili solo in concreto. Si tratta di una delle più rilevanti novità introdotte nel nuovo TUSMA ed in particolare all’articolo 41, comma 7, e che non trova una analoga previsione della corrispondente Direttiva 2018/108 in quanto si è trattato di una scelta operata dal legislatore nazionale in fase di recepimento della predetta normativa europea nell’ordinamento

⁵⁹ Cfr. pag. 106 e ss della Relazione annuale 2021 sull’attività e sui programmi di lavoro dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disponibile su <https://www.AG-COM.it/documents/10179/23560628/Documento+generico+26-07-2021/32d25996-0a6b-4e0b-a303-0c1e9152e4cc?version=1.1>

italiano ad opera del decreto legislativo n. 177/21⁶⁰. In particolare, al fine di una efficace ed effettiva tutela dei diritti fondamentali dell'utente, specie minore, è stato attribuito ad AGCOM un potere specifico di rimozione dei contenuti diffusi su una *video sharing platform* che deroga espressamente al “**principio del paese d'origine**” poiché si rivolge chiaramente ai contenuti audiovisivi rivolti al pubblico italiano diffusi da fornitore di una VSP stabilito in un altro Stato membro. L'Autorità, quindi, con la delibera n. 76/23/CONS⁶¹ del 16 marzo 2023 ha avviato una specifica consultazione pubblica sottoponendo ai soggetti interessati nel termine di 30 giorni un'ipotesi di Regolamento. Al fine, quindi, di chiarire la portata dell'azione dell'Autorità, il regolamento all'articolo 3 specificare ulteriormente i criteri già individuati dall'art. 41, comma 8, ossia la lingua il conseguimento di ricavi in Italia o il raggiungimento di un significativo numero di contatti. In particolare, l'Autorità ha ritenuto necessario declinare puntualmente al ricorrere di quali condizioni il contenuto diffuso attraverso un servizio di condivisione di video si consideri rivolto al pubblico italiano, precisando (1) in quali circostanze rileva l'uso della lingua italiana e secondo quali modalità, sia con riguardo ai contenuti diffusi che alla piattaforma che li veicola; (2) la dimensione della piattaforma, in termini di visitatori unici mensili italiani e (3) il conseguimento da parte del fornitore di ricavi in Italia, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, come esemplificativo del rivolgersi al pubblico italiano. Concretamente, quindi, l'AGCOM potrà rimuovere uno o più video diffusi su una VSP per specifiche finalità tra cui (a) **la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale**, (b) il contrasto all'incitamento all'odio razziale e alla violazione della dignità umana e (c) la tutela dei consumatori. Il potere di limitazione da parte dell'Autorità riguarda

⁶⁰ Il provvedimento è stato contestualmente notificato alla Commissione europea ai sensi della Direttiva 2015/1535, trattandosi di un progetto di regolamentazione tecnica italiana riguardante i servizi della società dell'informazione

⁶¹ Delibera n. 76/23/CONS recante “*Avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione dell'art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro* pubblicata sul sito dell'Autorità il 19 aprile 2023.

(1) la comunicazione commerciale audiovisiva (la cui responsabilità ricade in capo al fornitore del servizio di VSP, (2) un programma diffuso presso una VSP da un fornitore di servizi di media e (3) un video generato da un utente.

In conclusione, quindi, l'AGCOM a valle della consultazione potrà intervenire adottando un ordine (c.d. *notice & take down*) di un contenuto audiovisivo, come sopra descritto, ma esclusivamente nell'ipotesi in cui ricorre una situazione di urgenza⁶², limitandosi per gli altri casi a trasmettere le evidenze raccolte allo Stato membro di stabilimento del fornitore di VSP e chiedendogli di prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano inadeguati.

9. Valutazioni conclusive

Come ci ha insegnato Papa Francesco “*Educare è un atto d'amore, è dare vita*” ed è proprio sulla educazione digitale che occorre investire la maggior parte delle risorse nella nuova tutela dei minori. A conclusione di questo breve saggio di approfondimento sui nuovi rischi derivanti dal cyberspazio nei confronti dei minori è opportuno tirare alcune valutazioni di sistema atte ad apprestare alcune concrete valutazioni conclusive. La prima di queste consiste nella piena consapevolezza della necessità di cambiamento dell'approccio per garantire una tutela efficace dei minori nel nuovo contesto delle piattaforme digitali. Come analizzato la diffusione e la comunicazione elettronica specie in modalità ha consentito una crescita esponenziale dei contenuti audiovisivi rispetto all'era analogica. Tale fenomeno ha mutato la fruizione stessa non più limitata a fasce orarie “protette” ma potenzialmente disponibili *h24*. A questo cambiamento si è aggiunto anche il diverso modo di produzione dei contenuti audiovisivi non più e non solo soggetti ad una responsabilità editoriale di un'emittente ma anche e soprattutto frutto di una autopromozione in *real time* da parte di ciascun utente della rete anche e spesso minore. In questo contesto diventa sempre più rilevante, come osservato al paragrafo 5 il ruolo del

⁶² L'urgenza sottesa a tale intervento postula una procedura che soddisfi una duplice esigenza: da un lato, quella di celerità nell'adozione del provvedimento di limitazione e, dall'altro, quella di assicurare le necessarie garanzie procedurali.

soggetto o meglio dei soggetti pubblici non più limitati ad una mera azione regolatoria ma, invece, pienamente proiettati in una funzione di co-regolazione che necessita del ruolo attivo dei soggetti stessi regolati. Diversi sono gli interventi messi in campo dall'AGCOM si nei confronti degli *internet service provider* che più specificatamente nei confronti dei fornitori di *video sharing platform*. Altra componente fondamentale consiste nella necessità di affrontare il tema della tutela dei minori non più autonomamente ma attraverso un lavoro di collaborazione tra le varie entità pubbliche preposte. È il caso del nuovo ruolo che la Commissione europea svolgerà grazie all'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo DSA o, per restare in ambito nazionale, attraverso il tavolo tecnico avviato da AGCOM in sinergia con il **Garante per i dati personali**.

In questo nuovo scenario, tuttavia l'attività regolatoria e di co-regolazione deve essere supportata da una particolare spinta alla massima diffusione della *media education* nei confronti dei minori e delle loro famiglie in piena attuazione dell'articolo 4 del TUSMA e attraverso gli strumenti, definiti "orientamenti", dalla Commissione europea destinati agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie per contrastare il fenomeno della disinformazione online e **promuovere l'alfabetizzazione digitale**.

È dunque indispensabile apprestare una nuova forma di regolazione rivolta *in primis* ai principali soggetti che quotidianamente sono a stretto contatto specie nei momenti in cui i ragazzi sono *offline*. Occorre prendere consapevolezza non solo dei gravissimi rischi a cui un minore è costantemente esposto, mediante addirittura un semplice *click*, ma che il web sociale porta ad una profonda forma di esclusione del soggetto specie minore che si rifugia sempre di più nel **paese dei balocchi digitali**. È qui che bisogna stressare il concetto di *media education*, di dialogo e di ascolto quotidiano svolto fuori dalle piattaforme digitali, a casa e a scuola. L'attuale assoluta mancanza di strumenti efficaci di age verification porta quindi ad una sopra esposizione dei minori ai rischi del cyberspazio contrastabili o quanto meno attenuabili in buona misura attraverso forme di crescita della consapevolezza. In questo contesto, prezioso è il ruolo dei **CORECOM**, preziosi presidi di tutela dell'AGCOM nei territori. Tante sono infatti le azioni di formazione svolte dai diversi Comitati Regionali per le Comunicazioni presso le scuole in tutta Italia realizzati anche

con il supporto del Nucleo speciale della Guardia di Finanza e della Polizia. Parimenti, come ampiamente analizzato determinante sarà l'attiva partecipazione, in una concreta azione di co-regolazione, delle piattaforme digitali e degli operatori di comunicazione elettroniche in un'ottica di costante confronto con l'Autorità volta al fine di apprestare efficienti strumenti di tutela dei minori.

In conclusione, utilizzando le parole del Prof. Roberto Zaccaria⁶³ *“per attuare una strategia così complessa, ha ricordato “è essenziale avere alcune chiare regole comuni. Riprendiamo quello che abbiamo già detto: nuovi processi di co-regolazione che vedano protagonisti non solo le istituzioni pubbliche ma tutti i players digitali: sono infatti questi ultimi ad essere in contatto quotidiano con l'utente e dunque e da loro che devono partire le misure concrete volte ad una piena educazione digitale”.*

⁶³ Cfr. pag. XXVIII della Presentazione del volume in *Commentario al Testo unico dei Servizi di media* C. CONTESSA e P. DEL VECCHIO (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli 2023.

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

Numeri Speciali

- 2016 **LO STAUTO ETICO GIURIDICO DEI CAMPIONI BIOLOGICI UMANI**
a cura di Dario Farace
- 2017 **IL MERCATO UNICO DIGITALE**
a cura di Gianluca Contaldi
- 2018 **LA RICERCA SU MATERIALI BIOLOGICI DI ORIGINE UMANA:
GIURISTI E SCIENZIATI A CONFRONTO**
a cura di Alberto M. Gambino, Carlo Petrini e Giorgio Resta
- 2019 **LA TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE TRA SVILUPPI RECENTI
E PROSPETTIVE FUTURE**
a cura di Alessio Persiani

La rivista “Diritto Mercato Tecnologia” intende fornire un costante supporto di aggiornamento agli studiosi e agli operatori professionali nel nuovo scenario socio-economico originato dall’interrelazione tra diritto, mercato e tecnologia, in prospettiva interdisciplinare e comparatistica. A tal fine approfondisce, attraverso studi nei settori privatistici e comparatistici, tematiche afferenti in particolare alla proprietà intellettuale, al diritto antitrust e della concorrenza, alle pratiche commerciali e alla tutela dei consumatori, al biodiritto e alle biotecnologie, al diritto delle comunicazioni elettroniche, ai diritti della persona e alle responsabilità in rete.

